

**COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE
DELLA
TOSCANA**

UFFICIO DEL MASSIMARIO

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

DELLA

REGIONE TOSCANA

**MASSIMARIO DELLE SENTENZE DEPOSITATE NELL' ANNO
2012**

Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Toscana

Dott. MARIO CICALA

Presidente Responsabile dell'Ufficio del Massimario

Avv. Mario Mariotti

Estensori delle massime:

Avv. Mario Mariotti

Dr. Renato Pietrini

Dr. Francesco Ricci

Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Toscana:
Direttore: Dott.ssa Barbara Capotorto

Coordinatrice responsabile del Massimario: Dott.ssa Claudia La Bozzetta
Collaboratori: Giuseppe Apicella e Rosaria Garau

FINANZA LOCALE

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Imposta comunale sugli immobili

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

Imposta Regionale sulle attività produttive

Tributi locali vari

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VOCE

Accertamento e controlli
Affissioni
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Concessionari – Gestione del servizio
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta e tariffe
Dichiarazione
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Publicità e pubbliche affissioni - Soggetti passivi

Soggettività passiva di colui che non è il proprietario, ma soltanto gestore-manutentore di distributori automatici – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Bertozzi)

Sentenza n. 119 del 19/12/2012

Non è soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio poste sui distributori automatici di alimenti e bevande colui che non è proprietario né del box ove è contenuta la merce in vendita né della merce stessa, ma è soltanto addetto alla gestione e manutenzione dei distributori. Di conseguenza non può essere richiesto a quest'ultimo il pagamento dell'imposta.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (TARSU)

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Denunce
Determinazione della tassa
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Tarsu - Ambito di applicazione e presupposti

Delibera comunale di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi – Assoggettamento alla Tia anche dei locali industriali e artigianali ove vengono prodotti detti rifiuti – Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 16 (Pres. Bellagamba, Est. Pizzocolo)
Sentenza n. 20 del 15/02/2012*

Quando il regolamento comunale del servizio rifiuti prevede che i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da attività industriali e artigianali sono assimilati ai rifiuti urbani anche i locali ed i luoghi ove detti rifiuti vengono prodotti sono assoggettati alla Tia, essendo l'obiettivo della tariffa quello di coprire tutti i costi di gestione e di investimento del servizio.

Tarsu - Ambito di applicazione e presupposti

Tia - Locali privi di servizi essenziali e non occupati - Denuncia documentata di non utilizzabilità - Esenzione - Regolamento comunale che impone la ripetizione annuale della denuncia e termine decadenziale - Illegittimità - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Est. Ghelli)
Sentenza n. 2 del 10/02/2012*

L'art. 62, d.lgs. 15.11.1993, n. 507 istitutivo della Tia prevede l'esenzione dal tributo per i locali astrattamente idonei alla produzione di rifiuti, quando sussistano circostanze, di non utilizzabilità degli stessi indicate adeguatamente documentate dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione. Appare illegittimo, perché eccede quanto prescritto dalla normativa statale e perché viola l'art. 10, comma 1, legge 27.07.2000, n. 212, il regolamento comunale in materia che vincoli la richiesta di esclusione dalla tariffa alla ripetizione annuale della denuncia entro un mese preciso e che stabilisca che la decadenza del termine precluda al contribuente la possibilità di dimostrare altrimenti il mancato utilizzo. Tale illegittimità è superabile se il regolamento comunale sia comunque interpretabile nel senso che il contribuente possa dimostrare in qualsiasi momento la sussistenza della situazione precedentemente dichiarata circa l'assenza dei presupposti impositivi .

Tarsu – Contenzioso

Tia - Natura non tributaria della tariffa (art. 14, comma 33, d.l. 31.05.2010, n. 78) – Giurisdizione.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 16 (Pres. Bucelli, Est. Coppola)
Sentenza n. 21 del 15/02/2012*

L'art. 14, comma 33 del d.l. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122, ha interpretato l'art. 238, d.lgs. 03.04.2006, n. 152, nel senso che la natura della Tia non è tributaria. Pertanto, la giurisdizione su detta tariffa spetta non alle Commissioni tributarie, ma al Giudice ordinario.

Tarsu - Soggetti passivi

Accertamento della Tia (prima della pubblicazione del d.l. 31.05.2010, n. 78) nei confronti della Curatela di soggetto fallito – Nullità dell'avviso di accertamento e della fattura – Sussiste perché la Curatela non è soggetto passivo della Tariffa.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 20 (Pres. Pezzuti, Est. Sottani)
Sentenza n. 7 del 13/01/2012*

La Curatela di un soggetto dichiarato fallito non può essere considerato soggetto passivo della Tia essendo solo un organo pubblico che svolge la funzione di amministrazione ai fini della liquidazione concorsuale delle attività della soggetto fallito. Pertanto l'avviso di

accertamento e la fattura sono nulli e privi di effetti in quanto emessi a carico di un soggetto estraneo al rapporto.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta - Aliquote
Dichiarazione
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Ici – Accertamento

Attività di liquidazione – Diversità – Presupposti – Art. 11, comma 2, d.lgs. 30.12.1992 n. 504.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Viciani)
Sentenza n. 55 del 21/06/2012*

Deve ritenersi attività accertatrice in senso proprio, e non di liquidazione, del tributo Ici allorquando l'Ente impositore, in richiamo all'art. 11, comma 2, d.lgs. 30.12.1992 n. 504, abbia proceduto alla verifica della veridicità delle denunce presentate, da queste ritraendo l'incongruità sul valore dei beni (qui, aree fabbricabili) e dell'imposta versata dal contribuente in autoliquidazione rispetto a quello determinato dall'Ente medesimo.

Ici - Agevolazioni ed esenzioni

Contemporaneo utilizzo di più unità catastali come abitazione principale – Applicazione per tutte dell'aliquota prevista per l'abitazione principale – Art. 8, d.lgs. 30.12.1992 n. 504 - Non sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 11 (Pres. Ognibene, Est. Calussi)
Sentenza n. 11 del 27/01/2012*

Non è condividibile il principio per il quale, ai fini Ici, il contemporaneo utilizzo di più unità catastali come abitazione principale implichi la applicazione per tutte dell'identica aliquota prevista per l'abitazione principale catastalmente identificata posto che l'art. 8, d.lgs. 30.12.1992 n. 504 è tassativo nell'indicare lo status di abitazione principale come discendente da un'unica unità immobiliare catastalmente rappresentata.

Ici - Agevolazioni ed esenzioni

Fabbricato d'interesse storico artistico - Fabbricato senza attribuzione di rendita catastale- Agevolazione ex art. 2, comma 5, d.l. 23.01.1993, n.16 - Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Mauceri)
Sentenza n. 9 del 20/01/2012*

Il sistema agevolativo di cui al comma 5, art. 2, d.l. 23.01.1993 presuppone la preventiva attribuzione di una rendita catastale per cui la disciplina agevolativa di cui alla normativa citata non può trovare applicazione ove l'immobile di interesse storico artistico ex lege 01.06.1939, n. 1089, non risulti iscritto in catasto con relativa attribuzione di rendita, essendo essa un elemento imprescindibile per ricavarne l'imponibile soggetto a tassazione.

Ici - Agevolazioni ed esenzioni

Proprietà di più unità catastali adibiti ad abitazione principale dello stesso nucleo familiare – Aliquota ridotta – Legittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Ferraris)
Sentenza n. 29 del 13/04/2012*

Ove più unità catastali siano contemporaneamente utilizzate dallo stesso nucleo familiare anagraficamente comprovato, deve ritenersi legittima la applicabilità della tariffa ridotta ai fini Ici.

Ici - Agevolazioni ed esenzioni

Fabbricati rurali che risultano iscritti in catasto come tali - Esenzione dall'imposta - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Turri)
Sentenza n. 56 del 29/05/2012*

Un'unità immobiliare con caratteri di ruralità non è soggetta all'Ici soltanto se risulta iscritta in catasto come "rurale", vale a dire se è iscritta nella categoria A/6 se si tratta di una unità abitativa e nella categoria D/10 se si tratta di immobile strumentale. Di conseguenza il contribuente proprietario di un immobile non iscritto in catasto nella categoria A/6 o D/10, ma che ritenga che detto immobile abbia i requisiti della ruralità, non può che impugnare il classamento al fine di farlo ricondurre in una delle due categorie catastali che ne attestano la ruralità (S.C. Sezioni Unite, Sentenza 21.08.2009, n. 18565).

Ici - Agevolazioni ed esenzioni

Struttura edilizia di proprietà Asl data in locazione per attività a carattere commerciale - Esenzione dell'imposta - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)

Sentenza n. 94 del 11/06/2012

L'Asl è indubbiamente un ente in possesso del requisito soggettivo per beneficiare per gli immobili di sua proprietà dell'esenzione Ici, essendo, ai sensi dell'art 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30.12.1992 n. 504, annoverabile tra i soggetti di cui all'art 87 ora 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22.12.1986 n.917. Detta ipotesi si configura sempre che l'immobile di cui trattasi sia utilizzato direttamente per le proprie finalità istituzionali e non quando il godimento del bene sia concesso attraverso una locazione ad un altro soggetto che vi esercita un'attività privata e/o commerciale.

Ici - Agevolazioni ed esenzioni

Fabbricato di proprietà di una cooperativa utilizzato per la lavorazione delle uve dei propri soci aziende agricole – E' fabbricato rurale e pertanto non soggetto all'imposta.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Bertozzi)

Sentenza n. 118 del 19/12/2012

L'art. 9, d.l. 30.12.1993 n. 557, convertito nella legge 26.02.1994, n. 133, e successive modificazioni, prevede che "ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 cod. civ., e in particolare destinate ...: i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative...". Di conseguenza un immobile di proprietà di una cooperativa, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, è rurale e, quindi, non soggetto all'Ici, in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci (Corte Costituzionale sentenza 22.07.2009, n. 227 e S.C. Sentenza 18.11.2009, n. 24299).

Ici - Ambito di applicazione e presupposti

Terreni considerati edificabili dal Regolamento Urbanistico - Pertinenzialità – Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Nicolai)

Sentenza n. 32 del 27/03/2012

Deve aversi come necessaria una espressa manifestazione di volontà del contribuente per potersi dichiarare un terreno pertinenza di un fabbricato e ciò indipendentemente dalla destinazione urbanistica potenzialmente edificatoria dello stesso. Tanto per consentire al contribuente di destinare un'area, pur edificabile, a pertinenza di immobile principale, risultando per conseguenza esentato dal pagamento del tributo Ici.

Ici - Ambito di applicazione e presupposti

Immobile iscritto in catasto come rurale con attribuzione di diversa categoria - Impugnazione ex art. art. 7, comma 2 bis, d.l. 13.05.2011, n. 70 - Necessita.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 123 del 02/05/2012*

L'immobile iscritto in catasto come rurale non è soggetto all'Ici. Tuttavia ove il contribuente voglia ottenere la classificazione di rurale di un fabbricato classificato in diversa categoria deve avviare apposita procedura ex art. 7, comma 2 bis, d.l. 13.05.2011 n.70, conv. legge 12.07.2011 n. 106 nei confronti all'atto di classamento in contraddittorio con l'Ute rimanendo altrimenti l'immobile soggetto all'Ici.

Ici - Ambito di applicazione e presupposti

Aree fabbricabili espropriate per motivi di pubblica utilità, non cedibili a terzi e divenuti beni demaniali – Assoggettabilità all'imposta – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Giubilaro, Est. Cecchetti)
Sentenza n. 54 del 25/09/2012*

Aree edificabili espropriate per motivi di pubblica utilità e non cedibili a terzi, appartenenti al demanio pubblico e destinati esclusivamente all'esercizio di opere di pubblica utilità, anche se concessi ad una società di diritto privato, ma gratuitamente devolvibili al termine della concessione vanno classificati catastalmente nelle categorie da E/1 a E/9 e quindi esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 7, lett. b), d.lgs. 30.12.1992, n. 504.

Ici - Ambito di applicazione e presupposti

Fabbricati che hanno i requisiti della ruralità – Non assoggettabilità all'imposta – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Soresina, Est. Pellegrino)
Sentenza n. 51 del 30/10/2012*

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.l. 30.12.2008, n. 207, convertito nella legge 27.02.2009, n. 14, sono classificabili fra i fabbricati rurali (non soggetti all'Ici) le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, ma destinate sia funzionalmente che strutturalmente alle attività agricole previste dall'art. 2135 cod. civ..

Ici - Base imponibile

Termine per la sottoposizione a tributo – Dies a quo – Domanda di accatastamento – Sussiste – Immobili non accatastati – Criteri di tassazione.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 192 del 19/07/2012*

Il contribuente deve essere sottoposto a tassazione Ici in base alla rendita catastale, ciò comportando che il tributo decorre dal dì della domanda di accatastamento. Tutti gli immobili non accatastati e quelli accatastati fino alla presentazione della relativa domanda debbono essere sottoposti a tributo in base alle iscrizioni contabili (anche quando esse conducano a valori non corrispondenti a quelli di mercato) senza che sia consentito al contribuente di dedurre una sorta di "sopravalutazione volontaria".

Ici - Determinazione dell'imposta - Aliquote

Immobile usato come abitazione principale da proprietario residente in altro comune - Applicabilità dell'aliquota per le abitazioni principali - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Bellè)
Sentenza n. 89 del 18/12/2012*

Ai fini del pagamento dell'Ici non può essere applicata l'aliquota relativa agli immobili non locati da oltre due anni perché il proprietario è residente in altro comune, ma è provato che utilizza l'immobile stesso come abitazione principale. In tal caso l'aliquota applicabile è quella relativa a quest'ultimo tipo di utilizzo dell'immobile.

Ici – Dichiarazione

Dichiarazione per area edificabile – Presentazione di nuova dichiarazione in presenza di modificazioni di dati ed elementi che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta - Necessita.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Meocci)
Sentenza n. 72 del 05/07/2012*

La dichiarazione Ici andava effettuata, su apposito modulo, entro il termine per la presentazione della annuale dichiarazione dei redditi qualora si fossero verificate modificazioni dei dati ed elementi cui potesse conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In particolare, per un'area edificabile la dichiarazione era dovuta se, per i più diversi motivi, era variato il "valore venale in comune commercio". Pertanto se nel decorso degli anni non sono state verificate le suddette modificazioni la dichiarazione non era dovuta.

Ici – Dichiarazione

Omessa dichiarazione per il primo anno di possesso dell'immobile e negli anni successivi – Art. 37, comma 53, d.l. 04.07.2006 n. 223 - Effetto sanante – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Paggetti)
Sentenza n. 57 del 11/10/2012*

L'omissione della dichiarazione ai fini Ici per il primo anno di possesso di un immobile e per gli anni successivi costituiva una autonoma violazione per ogni anno in cui si era verificata l'omissione. Tuttavia ai sensi dell'art. 37, comma 53, d.l. 04.07.2006, n. 223, l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini Ici è stato soppresso. Pertanto, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. 18.12.1997, n. 472, per il quale "salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile" una volta soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione vengono a cadere anche le relative sanzioni. Lo "jus superveniens", è applicabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio in ossequio alla regola del "favor rei".

Ici - Riscossione e versamento

Concordato fallimentare – Immobile incluso nel fallimento, ma non venduto – Obbligo di denuncia e versamento del curatore – Non sussiste - Obbligo del fallito tornato in bonis - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Paggetti)
Sentenza n. 56 del 11/10/2012*

Quando un fallimento, nel quale è compreso un immobile, viene chiuso con un concordato fallimentare, l'immobile ritorna al fallito tornato in bonis e l'Ici maturata durante la pendenza della procedura è posta a carico del soggetto già fallito il quale è tenuto sia alla denuncia che al pagamento dell'imposta stessa (S.C. Sentenze del 30.06.2010 n. 15462 e n. 15478). Infatti il curatore sarebbe stato obbligato, solo in seguito alla vendita dell'immobile, alla denuncia ed al pagamento dell'Ici entro tre mesi dalla vendita dell'immobile stesso, prelevando la somma necessaria per il pagamento dal ricavato della vendita.